

N. 2996/2021 R.G.



TRIBUNALE DI LODI

Il Tribunale di Lodi riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott.ssa Elena Giuppi	Presidente
Dott.ssa Ada Cappello	Giudice rel. est.
Dott.ssa Francesca Varesano	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo iscritto al numero 2996/2021 di ruolo generale proposto con ricorso avanzato in data 10.6.2020 da Cerealia s.p.a. (poi trasformatasi in Cerealia s.r.l. in liquidazione), con sede legale in San Giuliano Milanese (Mi) – F.ne Bettolino n. 2, Codice Fiscale 0804427096, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Finocchiaro e dall'avv. Marco Scavello, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Piazzale Cadorna n. 4;

Premesso che

con ricorso depositato in data 10.6.2020 la ricorrente chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la definitiva proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f. entro il termine fissato dal giudice;

il Tribunale, con decreto emesso in data 15.6.2020, fissava il termine sino al 9.10.2020 per il deposito della definitiva proposta, del piano e della documentazione, nominava commissario giudiziale il dott. Piero Mussida e disponeva gli obblighi informativi periodici;

a seguito di istanza di proroga depositata in data 5.10.2020 il Tribunale, con decreto del 18.10.2020, prorogava il termine per il deposito della definitiva proposta, del piano e della documentazione di ulteriori 60 giorni con decorrenza dal 9.10.2020;



in data 8.12.2020 veniva depositata la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l.f.;

con provvedimento del 19.1.2021 il Tribunale formulata alcuni rilievi e assegnava alla società ricorrente termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento per apportare eventuali integrazioni e/o modifiche;

nel termine assegnatole la società ottemperava a quanto richiesto;

il Tribunale, con decreto del 3.3.2021, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, confermava la nomina a commissario giudiziale del dott. Piero Mussida, ordinava la convocazione dei creditori per l'udienza del 18.6.2021, disponeva gli obblighi informativi periodici e ordinava il deposito della somma di euro 52.397,60, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto, pari al 20% della somma prevedibilmente necessaria per l'intera procedura;

il decreto di ammissione veniva comunicato ai creditori agli indirizzi di posta elettronica certificata da essi indicati e pubblicato sul sito internet del Tribunale di Lodi nell'apposita area a cura del commissario giudiziale;

nel corso della adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustrava la proposta di concordato e la propria relazione ex art. 172 l.f.;

in base alle dichiarazioni di voto espresse in quella sede, ovvero pervenute nei venti giorni successivi, il Giudice Delegato constatava l'avvenuto raggiungimento delle maggioranze prescritte per l'approvazione della proposta di concordato, fissava l'udienza del 16.11.2021 per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 180 l.f.;

la società ricorrente provvedeva ad iscrivere la causa a ruolo;

all'udienza del 16.11.2021 comparivano il Commissario Giudiziale, il quale ribadiva il parere favorevole da lui già espresso in merito alla proposta di concordato preventivo, risultante depositato nei termini, e la società ricorrente, che insisteva per l'omologa del concordato;

rilevato che

nel giudizio di omologazione il Tribunale è tenuto a verificare la persistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura, ivi compresa la fattibilità, e la mancanza di



fatti fraudolenti i quali, anche in assenza di opposizione, determinano la revoca dell'ammissione al concordato. In particolare la *cognitio causae* è officiosa, con riferimento ai temi indicati dall'art. 173 l.f. e cioè all'accertamento di condotte fraudolente o alla mancanza di condizioni di ammissibilità, tra le quali va ricompresa la fattibilità. I profili inerenti invece alla maggiore convenienza della procedura fallimentare non possono essere esaminati nella presente sede, posto che i creditori in adunanza hanno espresso un'adesione consapevole e informata alla proposta concordataria, per quanto in appresso si dirà, esercitando un'autonoma valutazione circa la soluzione maggiormente conveniente per i propri interessi, rispetto alla quale il Tribunale non può sovrapporre un proprio giudizio;

inoltre, nel caso di specie:

- il ricorso risulta sottoscritto dal legale rappresentante della società espressamente a ciò autorizzato dall'assemblea straordinaria dei soci;
- la società ricorrente si trova nelle condizioni cui è subordinata l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- la società ricorrente ha depositato, nel termine assegnato da questo Tribunale, la somma indicata come necessaria per le spese di procedura;
- della fissazione dell'adunanza sono stati tempestivamente avvertiti tutti i creditori indicati nell'elenco fornito dalla società istante e verificato dal commissario giudiziale;
- i creditori sono stati compiutamente informati in ordine al contenuto della proposta di concordato preventivo formulata ed alla convenienza della stessa, avendo il commissario giudiziale tempestivamente depositato la prescritta relazione ed avendo quindi proceduto alla sua illustrazione nel corso dell'adunanza dei creditori;
- sono state raggiunte le maggioranze di voti prescritte dalla legge per l'approvazione del concordato: la proposta ha ottenuto l'approvazione, espressa o tacita, del 65,28% dei creditori ammessi a votare;
- il piano permette il superamento della crisi con il soddisfacimento dei creditori nei termini previsti dalla proposta. In particolare, il piano proposto sostanzialmente prevede il pagamento integrale delle spese prededucibili e dei



creditori privilegiati e il soddisfacimento dei creditori chirografari (senza suddivisione in classi) nella misura del 34,04% dei rispettivi crediti entro il 2025, attraverso la liquidazione di immobili e l'incasso di crediti, oltre che con una ridotta componente di continuità aziendale;

- il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole nella relazione ex art. 180 l.f., esprimendo una prognosi favorevole di realizzabilità del piano e di soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale del 24,77% dei crediti;

- il commissario giudiziale ha dato atto che non sono intervenuti fatti o circostanze che abbiano mutato la fattibilità della proposta e gli equilibri del piano in modo da mutare il giudizio contenuto nella propria relazione ex art. 172 l.f.;

- non sono state proposte opposizioni e quindi non si deve procedere ad istruttoria alcuna:

si deve ritenere dunque che, persistendo le condizioni di ammissibilità della procedura, ivi compresa la fattibilità, e non essendo emersi i fatti fraudolenti di cui all'art. 173 l.f., il procedimento debba essere omologato;

essendo prevista la liquidazione di beni deve nominarsi, ai sensi dell'art. 182 L.F., un liquidatore, che viene individuato nella persona del dott. Franco Confalonieri che è in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 182 e 28 l.f.;

sul punto il Tribunale ritiene di non nominare quale liquidatore il dott. Antonio Viola, proposto dal ricorrente, ancorchè il professionista sia in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 182 e 28 l.f., in quanto la relativa nomina non comporta - tenuto conto del corrispettivo richiesto dal professionista (pari a euro 60.000,00) e dei parametri per la liquidazione del compenso - un risparmio di spesa per la procedura;

infatti, da un lato il Tribunale non risulta vincolato a nominare quale liquidatore giudiziale il professionista proposto dal ricorrente, dall'altro, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, il Tribunale può adeguarsi all'indicazione fatta dal debitore circa la persona da nominare liquidatore se lo svolgimento della funzione ha luogo senza corrispettivo e quindi con un vantaggio economico per i creditori (Tribunale Novara 6 giugno 2011), non ravvisabile nel caso di specie;



allo stato non può procedersi alla nomina di un comitato di creditori, tenuto conto dell'assenza di dichiarazioni di disponibilità pervenute al Commissario Giudiziale;

P.Q.M.

Il Tribunale di Lodi così provvede :

- 1) omologa il concordato preventivo proposto da Cerealia s.r.l. in liquidazione con sede effettiva in San Giuliano Milanese, F.ne Bettolino n. 2;
- 2) conferma quale Commissario Giudiziale il dott. Piero Mussida;
- 3) nomina Liquidatore Giudiziale il dott. Franco Confalonieri;
- 4) prende atto che, per l'esecuzione del concordato, parte proponente ha indicato come termine il 2025;
- 5) dispone che il Liquidatore, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato del decreto, trasmetta al Commissario Giudiziale e al G.D. un piano delle attività di liquidazione nelle forme previste dall'art. 104 ter c.p.c.;
- 6) prescrive che nel caso debba essere conclusa una transazione o vadano posti in essere atti di straordinaria amministrazione il Liquidatore dovrà essere autorizzato dal G.D., previo parere del Commissario Giudiziale;
- 7) dispone, al fine di consentire il migliore controllo sulla gestione della liquidazione, che il Liquidatore relazioni ogni quattro mesi il Commissario Giudiziale e il G.D. in ordine ai progressi ed alle attività liquidatorie, mediante deposito di apposito documento nel fascicolo del concordato;
- 8) stabilisce che il Commissario Giudiziale sorvegli sull'andamento della liquidazione, informando il G.D. di ogni circostanza ritenuta rilevante, e in particolare di ogni fatto che possa ritardare o pregiudicare le operazioni di liquidazione, o comunque gli interessi dei creditori;
- 9) dispone che il Liquidatore, sotto il controllo del Commissario Giudiziale, provveda a ripartire tra i creditori le somme realizzate non appena disponibili con piani di riparto anche parziali, trasmessi per conoscenza al G.D, con il rispetto delle cause di prelazione ed in proporzione alle rispettive ragioni creditorie;



10) i prelievi dal conto corrente della procedura potranno essere effettuati dal Liquidatore della società, sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale, e una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa ogni sei mesi al Giudice Delegato;

11) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario ovvero, ove non possibile, con assegni circolari non trasferibili, che l'istituto bancario designato invierà direttamente agli interessati, su richiesta del Liquidatore e sotto la vigilanza del Commissario giudiziale. Il liquidatore rimetterà al giudice delegato, ogni sei mesi, un elenco dei pagamenti effettuati;

12) le somme destinate ai creditori irreperibili saranno versate dal Liquidatore, sotto il controllo del Commissario Giudiziale, in depositi postali con il rito degli irreperibili, affinché in caso di omesso ritiro nei 5 anni possano essere accreditate allo Stato;

13) al termine dell'incarico il Liquidatore presenterà il conto della gestione ai sensi dell'art. 116 lf, e richiederà al Giudice Delegato gli opportuni provvedimenti per la chiusura della procedura;

14) riserva al Giudice Delegato ogni ulteriore ed eventuale provvedimento che si rilevasse necessario.

Si comunichi alla società ricorrente, al Commissario Giudiziale dott. Piero Mussida e al Liquidatore Giudiziale dott. Franco Confalonieri.

Si provveda alla pubblicazione ed affissione ai sensi dell'art. 17 l.f..

Lodi, 16.11.2021

Il Giudice rel.
dott.ssa Ada Cappello

Il Presidente
dott.ssa Elena Giuppi

